

8) - 82/CE/2021 - Dott. Giuseppe DE BENEDICTIS, giudice del Tribunale di Bari.

Accettazione delle dimissioni dall'ufficio.

Min.le m_dg.GAB.30/07/2021.0027381.U

(relatore Consigliere CAVANNA)

- vista l'istanza presentata in data 9.4.2021 con la quale il dott. Giuseppe DE BENEDICTIS, all'epoca giudice del Tribunale di Bari e attualmente collocato fuori ruolo a seguito di sospensione cautelare per ragioni disciplinari, ha dato *"immediatamente, con decorrenza da domani 10 aprile 2021, le proprie dimissioni dalla magistratura in maniera irrevocabile"*;
- considerato che tale istanza è stata inoltrata al Consiglio dal presidente del Tribunale di Bari ed è qui pervenuta in data 13 aprile 2021;
- considerato che il direttore dell'Ufficio V Pensioni del Ministero della Giustizia ha rappresentato in proposito, con nota del 20 aprile 2021, che *"il dott. De Benedictis non potrà accedere al trattamento pensionistico, non avendo maturato i prescritti requisiti pensionistici previsti né per il trattamento pensionistico per limiti di età (70 anni) né per il trattamento pensionistico che per il 2021 per gli uomini corrisponde a 43 anni e mesi 1 di anzianità contributiva. Il dott. De Benedictis, alla data del 9/4/2021, ha maturato una anzianità di servizi pari ad anni 36 mesi 1 e gg. 2"*.
- vista la nota del Ministro della Giustizia pervenuta, su richiesta della Quarta Commissione, in data 3 agosto e nella quale, con riferimento all'istanza in oggetto, si rappresenta quanto segue: *"il dott. De Benedictis risulta sottoposto a procedimento disciplinare relativamente all'ipotesi di illecito di cui agli artt. 2 comma 1 lett. A) e 4 lett. D) del d.lgs. 109/2006 a seguito di azione disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in data 14.3.2021 (Proc. n. 33/20 D). Nell'ambito del predetto procedimento disciplinare, su richiesta dal Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, codesto Consiglio, con ordinanza n. 58/2021 emessa in data 7.5.2021 e depositata il 19.5.2021, ha disposto la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e*

dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. De Benedictis. In data 28.5.2021 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha esercitato azione disciplinare nei confronti del medesimo magistrato (Proc. n. 37/21 D) relativamente ad ulteriore ipotesi di illecito di cui all'art. 4 del d.lgs. 109/2006 e, in riferimento alla medesima fattispecie, in pari data, è stata richiesta dal Procuratore Generale – e pende presso codesto Consiglio – la misura cautelare della sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura. Sempre in relazione agli illeciti contestati, in data 15.6.2021 ho chiesto nei confronti del dott. De Benedictis, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs.vo 109/2006, sia l'applicazione della misura cautelare della sospensione obbligatoria sia la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio". La nota così conclude: "Tanto premesso, nulla osta all'accoglimento della richiesta di dimissioni, rilevandosi che detto accoglimento non appare ostativo alla prosecuzione del procedimento disciplinare";

- considerato che il dott. De Benedictis è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, in via obbligatoria e facoltativa, con ordinanze della Sezione disciplinare consiliare del 7 maggio 2021 (proc. n. 28/2021), del 28 maggio 2021 (proc. n. 28/2021), del 24 maggio 2021 (proc. n. 41/2021) e del 17 settembre 2021 (proc. n. 41/2021):

OSSERVA

In via preliminare va evidenziato come i procedimenti disciplinari ai quali è sottoposto il dott. De Benedictis, e nell'ambito dei quali è stata disposta dalla Sezione disciplinare la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, sono stati attivati a fronte della pendenza a carico del predetto dott. De Benedictis di procedimenti penali per fatti di particolare gravità, alcuni di natura funzionale (proc. n. 28/2021) e altri di natura **extrafunzionale** (proc. n. 41/2021), per i quali è stata disposta dall'autorità giudiziaria la misura cautelare della custodia in carcere. Vengono pertanto in rilievo fatti gravi che hanno cagionato un rilevante danno all'immagine e al prestigio della magistratura, anche in considerazione del loro significativo clamore mediatico¹.

Va in proposito richiamato il disposto di cui all'art. 124 del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, che così statuisce: *"L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio"*

(comma 1); *“l'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio ... o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato”* (comma 4). La richiamata disposizione deve ritenersi applicabile anche ai magistrati appartenenti all'Ordine giudiziario, giusta la previsione di cui all'art. 276, comma 3 del regio decreto n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), in conformità di quanto osservato nel parere dell'Ufficio Studi n. 20/2014. Al riguardo il Consiglio di Stato, riferendosi alle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, ha osservato come, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento in quiescenza dei magistrati, sia consentito all'amministrazione di rifiutare o ritardare l'accettazione delle dimissioni nell'ipotesi della pendenza di un procedimento disciplinare ai sensi del quarto comma dell'art. 124 del d.P.R. n. 3/1957 (in questi termini si veda C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 2006, n. 7210).

Pertanto, ritenuto che il Consiglio Superiore possa in linea di principio non accettare le dimissioni nel caso della pendenza di un procedimento disciplinare (e/o penale), vanno esaminati gli specifici effetti derivanti dall'adozione di un provvedimento di accettazione delle dimissioni presentate da un magistrato nei cui riguardi sia pendente un procedimento disciplinare e/o penale. Più volte la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che *“l'accettazione delle dimissioni comporta inesorabilmente l'estinzione del procedimento disciplinare pendente per cessata appartenenza dell'incolpato all'Ordine giudiziario”*, con la conseguenza che, al pari di quello che si verifica in tutte le altre ipotesi in cui l'incolpato per qualsiasi causa non appartenga più all'Ordine Giudiziario, *“nessun provvedimento inerente l'azione disciplinare (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) può essere adottato, non potendosi configurare un permanente interesse giuridico delle parti”* (cfr. a titolo esemplificativo, tra le tante, le sentenze del 26 novembre 1999; 17 febbraio 2006; 11 maggio 2007).

Al riguardo va tuttavia considerata una rilevante pronunzia di segno contrario resa dalla Corte di Cassazione (cfr. SS.UU civili n. 25971 del 16.12.2016) che, nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 23 del D.L.vo n. 109/2006 in tema di sospensione cautelare, ha affermato il principio secondo cui è possibile, per la Sezione disciplinare del Consiglio, proseguire nella trattazione di un procedimento quando il rapporto di lavoro del magistrato sia *medio tempore* cessato per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile, dal momento che l'estinzione del rapporto non impedisce all'Organo di autogoverno di accertare, nella sede a ciò deputata, l'effettiva

commissione dell'illecito disciplinare. Il giudice di legittimità, con l'enunciazione di tale principio, avvenuta in una vicenda concreta in cui a carico del magistrato sottoposto a giudizio disciplinare e sospeso in quella sede in via cautelare risultava pendente anche un giudizio penale, ha inteso affermare che la prosecuzione del procedimento disciplinare anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio risulta funzionale all'interesse dell'Amministrazione a fronteggiare eventuali successive domande del magistrato stesso volte a ottenere la *restituito in integrum*, in ipotesi di positiva definizione del giudizio penale.

In tal modo la Suprema Corte di Cassazione ha finito col far proprio l'orientamento seguito dal giudice amministrativo, che, con riguardo al settore del pubblico impiego, ha avuto modo di affermare che *“la realizzazione dell'interesse pubblico a che l'impiegato non si sottragga alle conseguenze disciplinari dei suoi comportamenti attraverso uno strumentale utilizzo delle dimissioni volontarie trova supporto, da una parte, nel potere dell'Amministrazione ex art. 124 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 di rifiutare le dimissioni stesse quando già penda un procedimento disciplinare o comunque preesista una sospensione cautelare dall'impiego e, dall'altra – una volta intervenute le dimissioni – nel potere della P.A. di prosecuzione del procedimento medesimo (iniziato però in costanza del servizio), quando la sanzione da applicare influisca sul trattamento previdenziale (art. 118 T.U. cit.)”* (così T.A.R. della Lombardia, Milano, Sez. Unica, sent. n. 1609 del 12/11/96)”. Peraltro il giudice amministrativo ha anche affermato che *“... agisce correttamente l'Amministrazione che avvii il procedimento disciplinare anche dopo la cessazione dal servizio, non potendosi negare né l'interesse della stessa alla salvaguardia e alla reintegrazione della propria immagine lesa dal comportamento illecito del proprio dipendente, né l'esistenza di eventuali implicazioni del provvedimento disciplinare sul trattamento di quiescenza e previdenza”* (così testualmente Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 477 del 3/02/2006; nella stessa direzione si vedano Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1505 dell'8/02/2011; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 504 del 23/04/93; T.a.r. della Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 1163 del 7/10/2014).

In linea con la richiamata pronuncia si pone anche la recente e ulteriore sentenza della Corte di Cassazione (Cass. SSUU n. 18264/2019 dell'8.7.2019) che ha così affermato: *“nella vigenza delle norme anteriori al d.lgs. n. 109 del 2006, la cessazione dal servizio per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare non determina la caducazione del provvedimento cautelare di sospensione "di diritto" dalle funzioni e dallo stipendio emesso in pendenza di giudizio penale, ai sensi dell'art. 31, comma 1, r.d.lgs. n. 511*

del 1946 (vigente ratione temporis), né di quello di sospensione c.d. "provvisoria" emanato dopo la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ex art. 30 del medesimo regio decreto, qualora l'incolpato non li abbia impugnati, né determina il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del giudizio disciplinare, atteso che gli effetti prodotti dal provvedimento di sospensione cautelare di natura provvisoria non possono "crystallizzarsi" in conseguenza della cessazione dal servizio avvenuta nel corso del procedimento penale, tenuto altresì conto del principio di buon andamento all'Amministrazione della giustizia, in virtù del quale persiste l'interesse a una pronuncia sul merito in considerazione non solo dell'elevato onere finanziario cui sarebbe esposta la stessa amministrazione in caso di una pronuncia di improcedibilità che comporterebbe la ricostruzione economica e giuridica della carriera del magistrato incolpato, ma anche dell'interesse a tutelare l'immagine ed il prestigio della Magistratura."

In conformità con il più recente orientamento del Supremo Collegio, secondo la Sezione disciplinare (cfr sentenza n. 196/2018 e da ultimo sentenza del 6.12.2019) la definitiva fuoriuscita del magistrato dall'ordine giudiziario non impedisce, di per sé, la prosecuzione del procedimento disciplinare, allorquando persista un interesse alla pronuncia di merito sui fatti contestati e ciò in ragione dell'onere incombente sull'amministrazione di provvedere alla ricostruzione complessiva della carriera, economica e giuridica, in funzione della *restitutio in integrum* in caso di automatico proscioglimento di incolpato attinto da misura cautelare incidente sul trattamento economico o comunque in vista del diverso trattamento previdenziale e di fine rapporto che determinerebbe l'applicazione di sanzioni quali la perdita d'anzianità o la rimozione.

Pertanto, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio e della Sezione Disciplinare, con l'estinzione del rapporto di servizio non viene necessariamente meno il presupposto dell'esercizio dell'azione disciplinare.

In questi termini si è del resto pronunciato il Consiglio con delibera assunta in data 18 febbraio 2021 nel procedimento n. 119/CE/2020.

Venendo al caso in esame, varie ragioni concorrono ad accettare le dimissioni presentate dal dott. De Benedictis.

In primo luogo risulta preminente l'interesse dell'amministrazione all'immediata cessazione del rapporto di servizio del dott. De Benedictis, sottoposto a procedimento penale e disciplinare per fatti di rilevante gravità (alcuni dei quali posti in essere abusando della

qualità di magistrato), tanto da essere sottoposto a misura custodiale e alla sospensione delle funzioni. Sussiste infatti un evidente e primario interesse dell'amministrazione a far cessare il rapporto di servizio con una persona la cui presenza nell'ordine giudiziario compromette in modo significativo il prestigio dell'ordine stesso. E peraltro, come si è visto, la cessazione del rapporto di servizio non esclude, almeno secondo l'orientamento più recente del Supremo Collegio, che l'immagine e il prestigio della magistratura lesi dalla condotta del magistrato possano comunque trovare tutela in sede disciplinare.

Ulteriormente, per quanto attiene ai profili più strettamente di competenza della Quarta Commissione relativi alle conseguenze dei procedimenti disciplinari sulla progressione in carriera e sul regime retributivo e pensionistico, va innanzitutto evidenziato come il dott. De Benedictis ha maturato la VII valutazione di professionalità nel luglio 2020 (con decorrenza dal 25.2.2017), sicché non paiono ipotizzabili concrete incidenze dell'esito dei procedimenti disciplinari sulla progressione in carriera.

Inoltre, il dott. De Benedictis percepisce l'assegno alimentare previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006 e continuerà a percepirlo fino alla conclusione del procedimento disciplinare; al contrario, per effetto delle dimissioni, l'interessato non percepirà più alcunché e godrà del trattamento pensionistico soltanto quando raggiungerà l'età pensionabile, attualmente piuttosto lontana (cfr. nota del Ministero della Giustizia del 20 aprile 2021 e di cui in premessa); per di più, nel caso di conclusione per lui favorevole del procedimento disciplinare, l'amministrazione dovrà corrispondere al dott. De Benedictis cospicue differenze economiche e previdenziali (pari all'intera retribuzione, detratto l'assegno alimentare, e ai relativi contributi previdenziali). Conseguenziale e nitida la valutazione che, sul piano erariale, l'accoglimento delle dimissioni non solo non comporterà pregiudizi ma, al contrario, determinerà un beneficio.

Va peraltro osservato come il dott. De Benedictis ha chiesto di dimettersi dall'ordine giudiziario in data 9 aprile 2021, con decorrenza dal giorno successivo. La richiesta di dimissioni è stata quindi anteriore sia alla misura cautelare penale, risalente al 23 aprile 2021, sia all'ordinanza di sospensione dal servizio disposta il 7 maggio 2021 dalla Sezione disciplinare consiliare. Non è invero imputabile all'interessato la circostanza che il procedimento di accettazione delle dimissioni presentate si sia concluso successivamente alla presentazione della sua domanda e che le stesse dimissioni avranno efficacia dalla data di

comunicazione nei suoi riguardi del d.m. di accettazione delle dimissioni medesime (è ampiamente già decorsa la data del 10.4.2021 che il dott. De Benedictis aveva indicato).

Pertanto,

delibera

ai sensi dell'art. 124 del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, l'accettazione delle dimissioni presentate rassegnate dal dott. Giuseppe DE BENEDICTIS, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura, impregiudicata l'eventuale prosecuzione dei procedimenti disciplinari nei confronti del medesimo. Le dimissioni avranno efficacia dalla data in cui avverrà la comunicazione all'interessato del d.m. di accettazione delle dimissioni.

Si prega di comunicare con sollecitudine al Consiglio Superiore della Magistratura la data in cui è avvenuta la presa visione del decreto ministeriale di accettazione delle dimissioni.